

REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI

sotto soglia comunitaria di lavori, beni e servizi

Redatto ai sensi del Decreto legislativo n. 36/2023 del 31 marzo 2023,

Codice dei Contratti Pubblici

PREMESSE E PRINCIPI GENERALI

Torino Incontra centro congressi (indicato d'ora in avanti per brevità Torino Incontra) è un'**Azienda Speciale** della Camera di commercio di Torino, costituita ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge n. 580/93 (come modificato dal D.Lgs. n. 219/2016).

Le Aziende Speciali sono configurabili quali organismi strumentali della Camera di commercio e, quindi, una sua articolazione funzionale. Secondo il Consiglio di Stato le aziende speciali rientrano tra le categorie dell'**organismo di diritto pubblico** in quanto organi strumentali di un ente pubblico (Sez. VI, sent. 24 novembre 2011, n. 6211). Tuttavia, la nozione di organismo di diritto pubblico assume rilievo solo ai fini della individuazione della normativa applicabile per la scelta del contraente per l'acquisizione di beni e/o servizi (in questi termini TAR Lazio Sez. II, 18 febbraio 2013, n. 1778).

AL fine della collocazione soggettiva all'interno del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), le **Aziende Speciali senza personalità giuridica** sono da considerare amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori in qualità di organismi di diritto pubblico, ai sensi **dell'allegato I.1 art. 1 comma f)**, imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare direttamente e indirettamente, un'**influenza dominante** o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:

- 1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
- 2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;
- 3) possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa;

Per le acquisizioni sotto soglia comunitaria di lavori, servizi e forniture da parte di Enti Aggiudicatori è opportuna l'adozione di un Regolamento redatto in conformità al Libro II, Parte I del d.Lgs.36/2023 e delle Linee Guida n° 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

Torino Incontra, quale stazione appaltante, è tenuto a redigere un regolamento interno idoneo a garantire il pieno rispetto delle norme del "Codice dei Contratti Pubblici".

Torino Incontra non rientrando nell'elenco delle amministrazioni pubbliche citate nel comma 449 e 450 dell'art. 1 della Legge 296/2006 e tantomeno nell'elenco aggiornato annualmente delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n°165, non è tenuto all'utilizzo del MePA per gli acquisti inferiori a €.140.000. Utilizza comunque tale piattaforma ritenendola, anche se non obbligatoria, una importante fonte informativa e comparativa.

Il presente Regolamento, redatto ai sensi del D. lgs. 36/2023, individua i principi ed i criteri delle procedure relative agli acquisti sotto soglia comunitaria di lavori, beni e servizi, a cui Torino Incontra (che opera nei settori ordinari) intende conformarsi, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dal legislatore nazionale e nel rispetto dei principi di derivazione comunitaria, tra i quali i principi e i criteri di efficacia, efficienza, economicità, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, correttezza, proporzionalità, rotazione, sostenibilità energetica ed ambientale, prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse.

ART. 1 – OGGETTO ED ESCLUSIONI

Il presente Regolamento ha per oggetto gli acquisti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria regolati dal D.Lgs. 36/2023 (“codice”) e dunque il cui atto di avvio del procedimento sia adottato a partire dal luglio 2023.

Le soglie di rilevanza comunitaria nei settori ordinari, in cui opera Torino Incontra, sono:

€215.000,00 per gli appalti di forniture, servizi e per i concorsi di progettazione

€5.382.000,00 per gli appalti di lavori

€750.000,00 per i servizi elencati all'allegato IX del codice (servizi sanitari, servizi sociali, servizi legali, ecc.)

Le soglie sopra indicate si adeguano automaticamente a quelle dell'art. 14 del Codice come rideterminate ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.

Restano escluse dall'applicazione del presente regolamento le spese per cassa inferiori a €. 200 per le quali si riserva un articolo a parte (vedasi art. 14).

ART. 2 – APPLICAZIONE ED ITER PROCEDIMENTALE

- 1) Ogni procedura di acquisto viene avviata nell'ambito e nei limiti delle spese previste dal bilancio di previsione annuale di Torino Incontra.
- 2) È fatto divieto di procedere a frazionamenti artificiosi degli importi di spesa previsti, al fine di eludere l'osservanza delle norme di legge (art.14 del Codice) e di quelle del presente Regolamento.

A titolo di esempio, non in maniera esaustiva, si descrivono i casi seguenti:

- **Accordi quadro.** Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità dei beni e dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, potranno richiedersi preventivi validi per il periodo considerato e si potrà procedere a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifichi, con la ditta che ha presentato il preventivo più conveniente, da stipularsi in termini di accordo quadro. L'importo massimo stimato per l'affidamento è in questo caso corrispondente al valore totale dell'affidamento.
- **Acquisti ripetuti.** Nel caso di canoni, contratti di manutenzione, suddivisione in lotti o comunque in diversi scaglioni di acquisto, l'importo stimato è il totale previsto per il bene/servizio individuato, per l'intera durata della fornitura o, in assenza di scadenza, l'importo mensile moltiplicato per 48.
- **Acquisti suddivisi.** Nel caso in cui si rendano necessari successivi acquisti diversi, della stessa natura o comunque inquadrabili in un sistema unitario più ampio, il cui importo previsto, cumulativamente, superi una delle soglie definite, è bene assegnarli a fornitori diversi oppure trattarli come acquisto unico.

- 3) L'autorizzazione al procedimento di spesa viene data dal Presidente/Direttore o dal

Vicedirettore, come delegati per procura. Il Direttore/delegato, per ogni singola procedura di affidamento, individua il Responsabile Unico del Progetto (RUP). Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, DLgs 36/23, il RUP è individuato tra i dipendenti di ruolo addetti all'articolazione organizzativa inquadrati come dipendenti con funzioni direttive o, in caso di assenza in organico della articolazione organizzativa suddetta, tra i dipendenti in servizio con caratteristiche analoghe.

Il Responsabile Unico del Progetto, avvalendosi di personale e strutture interne competenti, svolge tutti i compiti istruttori relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti, nonché vigila sulla corretta esecuzione dei contratti qualificandosi direttore dei lavori o di esecuzione del contratto, qualora tale funzione non sia stata specificamente attribuita ad altri organi e soggetti con decisione formalizzata.

Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale di Torino Incontra specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento dell'attività istruttoria necessaria per l'espletamento di particolari attività negoziali, il Responsabile Unico del Progetto, nei limiti di spesa del relativo progetto, può avvalersi dell'opera di esperti esterni, prioritariamente ricercati tra i dipendenti della Camera di commercio di Torino.

- 4) Il nominativo del Responsabile Unico del Progetto dovrà essere sempre indicato nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara o nella lettera di invito a presentare l'offerta.

ART. 3 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

- 1) Tutte le acquisizioni sotto soglia di lavori, beni e servizi nel rispetto dell'art. 50 nuovo codice, possono essere effettuate nei limiti previsti dalla tabella seguente:

Tipologia	Valore (€)	Tipo di procedimento e criterio di affidamento
Lavori, forniture e servizi	inferiore a € 140.000	affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici
Forniture e servizi	maggiore o uguale a 140.000 e inferiore alle soglie comunitarie	procedura negoziata senza bando previa consultazione ove esistenti di 5 operatori economici. Tramite MEPA se possibile o su invito di OE attraverso manifestazione di interesse esposto su sito di Torino Incontra
Lavori	maggiore o uguale a 140.000 e inferiore a 1.000.000	procedura negoziata senza bando previa consultazione ove esistenti di 10 operatori economici. Tramite MEPA se possibile -
Lavori	maggiore o uguale a 1.000.000 e inferiore alle soglie comunitarie	procedura senza bando previa consultazione di almeno 15 operatori economici ove esistenti. Tramite MEPA se possibile

- Per gli affidamenti di lavori di importo $\geq 1.000.000$ sino alla soglia comunitaria, resta ferma la facoltà, previa disposizione del Direttore di Torino Incontra motivata in ordine all'esigenza di ricorrere a soluzioni aperte alla più ampia concorrenza e all'assenza di pregiudizio

conseguente ai maggiori tempi di conclusione, di ricorrere alle procedure ordinarie delineate dal Codice per gli affidamenti sopra soglia.

- La cauzione provvisoria ex art. 106 del Codice non è richiesta nelle procedure di affidamento diretto e può essere richiesta, in misura non superiore all'1% dell'importo previsto per il contratto, in caso di procedura negoziata in presenza di particolari esigenze. In casi debitamente motivati è facoltà di Torino Incontra non richiedere la cauzione definitiva, la quale, quando è richiesta, è pari al 5% del valore contrattuale.
- Entro i rispettivi limiti di importo, le procedure di cui ai commi precedenti possono avere ad oggetto accordi quadro.

ART. 4 – MODALITA' PER L'ACQUISTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI

- 1) Tutte le procedure di acquisizione sotto soglia prendono avvio con la richiesta di autorizzazione dalla Direzione (RAD) ed eventuali procuratori. Per consentire alla Direzione l'applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, la RAD deve contenere almeno gli elementi di seguito elencati, necessari anche per la determina a contrarre o atto equivalente:
 - a) le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare,
 - b) l'importo massimo stimato dell'affidamento (acquisto standard o preventivi informali o indagine mercato)
 - c) la commessa di riferimento se presente in cui la spesa trova copertura
 - d) la procedura che si propone di seguire con una sintetica indicazione delle ragioni
 - e) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte
- 2) Con l'accoglimento della RAD, che equivale alla determina a contrarre, la Direzione:
 - Individua il Responsabile Unico del Progetto ed eventuali altre figure previste dalla normativa in vigore per tipologia di fornitura
 - Autorizza l'avvio del procedimento a cui seguirà un numero ordine
 - Autorizza la richiesta del numero di CIG
 - Decide il tipo di procedura, approvando motivi e criteri forniti per la scelta.
 - Valida le principali condizioni contrattuali
 - Autorizza le azioni previste dalla procedura scelta (richiesta formale di offerte, indagine mercato, ...) entro il limite di spesa indicato
 - Autorizza l'emissione dell'ordine al fornitore.
- 3) Dopo approvazione della RAD deve essere richiesto dal back office il numero di CIG da riportare su tutti i documenti riferiti allo specifico affidamento (richieste di offerta, ordine, disposizione di pagamento).
- 4) Torino Incontra procede alla scelta del fornitore con il criterio del minor prezzo secondo art. 108 del D.Lgs 36/2023:
 - a) per i servizi e le forniture con condizioni definite dal mercato o con caratteristiche standardizzate;

b) per i servizi e le forniture di importo fino a 140.000 euro e per i servizi e le forniture di importo pari o superiore ai 140.000 euro e sino alla soglia comunitaria, a condizione che siano caratterizzati da elevata ripetitività, ad eccezione di quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo di cui alla definizione dell'art. 2, co. 1, lettera e), dell'allegato I.1;

- 5) Se Torino Incontra procede alla scelta del fornitore sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, istituisce normalmente una Commissione Aggiudicatrice di almeno tre componenti eventualmente anche individuati tra i propri dipendenti.
- 6) La Direzione ha la facoltà di decidere di utilizzare la procedura ordinaria anche in caso di acquisti sotto soglia comunitaria, avviando quindi una procedura aperta o ristretta (art. 54 del D.lgs 36/2023)
- 7) Si rimanda direttamente agli articoli di legge per la descrizione di come effettuare la Gara nei casi in cui si intenda procedere con bando
- 8) L'Ordine al fornitore viene compilato e trasmesso dall'addetto back office a valle della scelta del fornitore interfacciandosi con il RUP.

ART. 5 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Alle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi sotto soglia si applica la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche.

ART. 6 – DIVIETO DI ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO

Il valore stimato dell'affidamento è calcolato in osservanza dei criteri fissati dall'art. 14 del Codice.

L'affidamento non può essere artificialmente frazionato al fine di eludere l'applicazione di norme del presente regolamento.

ART. 7 - PRINCIPIO DI ROTAZIONE

Il principio di rotazione impone di favorire la distribuzione tra gli operatori economici delle opportunità di essere affidatari di un contratto e nel contrastare l'ingiustificato consolidarsi di rapporti solo con alcuni di essi.

Esso si applica, con riferimento agli affidamenti e agli inviti,

- con riferimento alla procedura in corso e a quella immediatamente precedente, comporta, di regola, il divieto di coinvolgimento degli operatori economici aggiudicatari nella precedente procedura.

Il principio non si applica:

- in caso di ricorso a procedure ordinarie ai sensi del Codice o comunque aperte al mercato, senza limitazioni per gli operatori interessati;
- per acquisti di importo complessivo inferiore a € 5.000,00 nell'arco dell'anno;

- in tutti i casi in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 76 del Codice per l'affidamento ad unico operatore ovvero al medesimo operatore già affidatario nella precedente procedura (fornitore unico);

in via di motivata eccezione, quando ricorrano i presupposti di seguito elencati in via esemplificativa e che giustificano nuovo affidamento a favore del contraente uscente o il suo reinvio alla nuova procedura:

- a) mercato connotato dalla presenza di pochi operatori economici qualificati ed elevato grado di soddisfazione maturato a conclusione di precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, qualità della prestazione, rispetto dei tempi e costi pattuiti);
- b) stretta complementarità con pregressi incarichi già espletati per Torino Incontra, tale che il ricorso a diverso operatore determinerebbe per Torino Incontra sproporzionato e ingiustificato aggravio di tempi e costi, da valutare considerando ogni ricaduta, in termini economici e/o funzionali, anche indiretta.

ART. 8 - INDAGINI DI MERCATO e ACCORDI QUADRO.

Nel caso di affidamento diretto, per l'individuazione dell'operatore Torino Incontra può svolgere indagini esplorative o consultare listini, acquisire informazioni, dati, documenti da internet o da altre Amministrazioni, al fine di individuare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare il proprio fabbisogno e la platea dei potenziali affidatari (indagine informale).

Nel caso di procedure negoziate di cui al precedente art. 3, gli operatori economici invitati sono individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori. Salvo motivate ragioni, è escluso il sorteggio o altro metodo di selezione casuale.

Le indagini di mercato di cui sopra sono svolte da Torino Incontra mediante pubblicazione di avviso sul sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, per un periodo minimo di quindici giorni, salvo motivate ragioni di urgenza. L'avviso indica il valore dell'affidamento e gli elementi essenziali del contratto ovvero riporta in allegato il capitolato speciale di appalto, i requisiti di idoneità professionale economica/finanziaria e tecnica richiesti, il numero minimo e massimo di operatori che saranno invitati alla procedura negoziata, i criteri di selezione degli operatori da invitare. In alternativa, l'indagine può essere effettuata mediante consultazione di cataloghi del mercato elettronico di altre stazioni appaltanti o fornitori esistenti, formalizzandone i risultati.

Gli elenchi di operatori di cui sopra sono costituiti sulla base di avviso pubblicato sul sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, che indica i requisiti generali, le modalità di selezione degli operatori da invitare, le eventuali categorie e fasce di importo e relativi requisiti.

Nel caso in cui, in ragione della natura delle prestazioni, la prossimità dell'operatore incida in misura significativa sull'efficienza dell'esecuzione, ai fini dell'affidamento diretto o dell'invito alle procedure negoziate, possono essere selezionati gli operatori con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento, dando atto delle ragioni del criterio seguito.

Torino Incontra può stipulare accordi quadro ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. n), dell'Allegato I.1 del Codice, con uno o più operatori. Tali accordi identificano uno spazio temporale, un fabbisogno indicativo e relativi prezzi, senza vincolare Torino Incontra ad un importo minimo o massimo. Il ricorso ad accordi quadro è in particolare opportuno quando, in considerazione della natura delle prestazioni e della ricorrenza del fabbisogno, ne derivino benefici in termini di flessibilità e di

risparmio di tempo e costi: Torino Incontra non assume infatti l'obbligo di acquistare una determinata quantità ma ha la facoltà di acquisire le prestazioni oggetto dell'accordo quadro al momento dell'effettivo fabbisogno. Evitare lo svolgimento ripetitivo di piccoli affidamenti separati aventi ad oggetto le stesse prestazioni, consente inoltre di ovviare ad un eventuale "frazionamento della spesa" e rispettare il principio della "rotazione".

ART. 9 - FORMA DEL CONTRATTO – ORDINE

I rapporti tra Torino Incontra e la ditta, società o impresa affidataria saranno regolati nelle forme previste dalle disposizioni vigenti in materia (scrittura privata, lettera commerciale, ordine, accettazione ordine/offerta, disposizione, ecc.). Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata.

In caso di procedura negoziata, oppure per gli affidamenti di importo non superiore a 140.000 euro, tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio a mezzo di scambio di lettere, anche tramite PEC o analoghi strumenti negli altri Stati membri. Esso deve contenere almeno:

- Oggetto dei lavori, Forniture e Servizi che si affidano,
- Importo dell'affidamento,
- Condizioni di esecuzione,
- Inizio e termine del contratto,
- Modalità di pagamento,
- Penalità, se previste
- Estremi delle garanzie prestate, se previste,
- Estremi della dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui all'art.3 legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche ed integrazioni,
- Estremi di verifica della regolarità contributiva

NOTA: Ai fini della stipulazione del contratto non si applica il termine dilatorio di 35 giorni di cui all'art.18 commi 3 e 4, del Codice

ART. 10 - REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI E CONTROLLO

L'affidatario deve essere in possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e possono essere ad esso richiesti requisiti di idoneità, capacità tecnico-professionale ed economica-finanziaria adeguati all'oggetto e all'importo dell'affidamento.

Per gli affidamenti diretti di importo non superiore ad € 40.000,00 il regime del controllo è semplificato. In particolare, si può procedere alla stipula del contratto sulla base di dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'operatore di possesso dei requisiti generali e di quelli speciali ove previsti.

In sede di prima applicazione dell'art. 52 D.Lgs. 36/2023, Torino Incontra procede alle verifiche

amministrative di una dichiarazione ogni 30 affidamenti. A decorrere dal 2024 la verifica sarà effettuata su ogni fornitura superiore a € 5.000 (anche dopo la stipula del contratto per gli affidamenti non superiori a € 40.000).

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti dichiarati, Torino Incontra procede alla risoluzione del contratto e all'escussione della cauzione definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore dalle procedure di affidamento da essa indette per un periodo da 1 a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

ART. 11 – ATTESTAZIONI e BENESTARE AL PAGAMENTO/LIQUIDAZIONE

- 1) Le fatture relative alla prestazione o fornitura di beni e servizi, saranno liquidate con la cadenza temporale stabilita nell'ordine, contratto e/o scrittura privata, ecc., a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite, su conto dedicato dichiarato dalla ditta.
- 2) Tutti i lavori o le forniture di beni e servizi al di sopra di € 140.000 sono soggetti all'attestazione di regolare esecuzione o, per quanto attiene ai lavori, al certificato di regolare esecuzione e/o collaudo come previsto dalla normativa vigente. Tutte le forniture di beni e servizi sono soggette a benestare da parte del back office o RUP, in base alle rispettive competenze, prima del pagamento.

ART. 12 - ONERI FISCALI

Gli importi di spesa indicati nel presente regolamento sono sempre da intendersi "IVA esclusa". Resterà a carico di ogni affidatario qualsiasi onere, contributo e spesa connessa e conseguente alla partecipazione alle procedure di affidamento messe in atto da Torino Incontra, oggetto del presente regolamento, se previsti dalla legge.

ART. 13 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni di cui al D.lgs. 36/2023 e norme attuative.

ART. 14 – ACQUISTI EFFETTUATI TRAMITE CASSA

Gli acquisti di valore unitario inferiore a 200 euro possono essere effettuati tramite cassa. Tali spese non sono sottoposte alla disciplina sulla tracciabilità e sono avallate dal Responsabile amministrativo o dalla Direzione.

Il servizio di cassa è dotato di un fondo con cui sostenere:

- 1) spese economali e minute
- 2) spese connesse all'attività di rappresentanza
- 3) anticipazioni per le trasferte dei dipendenti secondo la specifica disciplina vigente

Tali spese – per le quali è ammesso l'utilizzo di contanti – servono a fare fronte ad esigenze di immediatezza ed urgenza per le quali non siano utilmente esperibili le ordinarie procedure di

acquisto di beni e servizi, per i seguenti tipi di acquisto:

- Oneri postali, imposte tasse e diritti;
- Spese connesse all'utilizzo, gestione e manutenzione veicoli aziendali;
- Taxi ed eventuali colazioni di lavoro
- Spese connesse ad eventuali eventi formativi o promozionali o riunioni di lavoro
- Spese per necrologi e/o per omaggi floreali
- Spese connesse a piccoli interventi manutentivi su beni mobili e immobili;
- Quotidiani o riviste;
- Abbonamenti;
- Cancelleria, materiali di consumo anche informatici, dotazioni di ufficio;
- Ferramentaria e minuteria metallica;
- Beni e servizi di stampa.

La liquidazione delle minute spese avviene a cura del back office contestualmente alla presentazione della ricevuta di spesa.